



# COMUNE DI BIANZANO

Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556  
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 12  
del 29-04-2016

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2016**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:00 nella sede delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

<b>MARILENA VITALI</b>	<b>Presente</b>	<b>Sindaco</b>
<b>MATTEO BERTOLETTI</b>	<b>Presente</b>	<b>Vice Sindaco</b>
<b>MICHELE BOSIO</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>FABIO BOSIO</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>CATERINA BOSIO</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>VITO FIORE</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>GIANCARLO VIGNAGA</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>MATTEO GIACOMO MADASCHI</b>	<b>Assente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>NERELLA ZENONI</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>FRANCESCO ZAMBETTI</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>
<b>GESSICA MADASCHI</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>

Totali presenti n. 10

Totali assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GABBIADINI FEDERICO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra MARILENA VITALI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

*E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)  
*Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);*

-

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 29-04-2016 COMUNE DI BIANZANO

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

**VISTI:**

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

**CON** voti Favorevoli n. 10 Contrari nessuno Astenuti nessuno espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 12 del 21/05/2015;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

<b>Aliquota di base dell'imposta applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali</b>	<b>10,6 per mille</b>
<b>Aliquota ridotta per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</b>	<b>4 per mille</b>
<b>Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/12/1994 n. 133</b>	<b>ESENTI</b>
<b>Detrazione per abitazione principale</b>	<b>200,00 Euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione</b>

4. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

5. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 29-04-2016 COMUNE DI BIANZANO

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

6. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bianzano;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 29-04-2016

Il Responsabile del servizio  
f.to Dott. FEDERICO GABBIADINI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 29-04-2016

Il Responsabile del servizio  
f.to Dott. FEDERICO GABBIADINI

IL PRESIDENTE  
f.to MARILENA VITALI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to GABBIADINI Dott. FEDERICO

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li, 30-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to GABBIADINI Dott. FEDERICO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi di legge.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABBIADINI Dott. FEDERICO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li 30-04-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Bosio Agnese